

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LET EAT BI"

Art.1 Costituzione e finalità

A norma dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "Let Eat Bi".

Let Eat Bi è la messa in opera del simbolo del Terzo Paradiso in terra Biellese. Nasce dalla necessità di realizzare, partendo dall'arte, progetti reali per un cambiamento responsabile.

Art.2 Sede

L'Associazione ha sede a Biella in Via Serralunga n. 27.

Il domicilio legale di ogni socio, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, sarà quello risultante dal libro soci.

Art.3 Oggetto e scopo

L'Associazione non persegue fini di lucro.

L'Associazione **Let Eat Bi** attraverso la partnership con associazioni, cooperative, imprese sociali e comunità territoriali, **aggrega, promuove e contribuisce a organizzare le risorse e le attività (saperi, azioni, progettualità) operanti sul territorio biellese il cui denominatore comune è la cura della terra, del paesaggio sociale e naturale.**

Risorse che danno frutti concreti, che producono cultura, convivialità e sviluppo economico sostenibile, favorendo l'**inclusione sociale**.

Il progetto attiva il potenziale produttivo ed aggregativo costituito dalla TERRA come bene comune: territorio coltivato e in disuso o dimenticato, come orti, frutteti, boschi, campi sociali, solidali, urbani, collettivi, di comunità, fino ai terreni degli orticoltori amatori e i prodotti, manufatti e servizi della filiera agro-alimentare, dalla coltivazione al consumo finale.

Si tratta di un ecosistema di rilevante estensione che, stagionalmente e naturalmente a chilometro zero, può generare un'offerta di prodotto significativa, patrimonio da recuperare alla comunità con **buone pratiche** e i cui proventi vengono impegnati nell'economia del 'bene comune'. Una rete *peer to peer* che mette in connessione un numero crescente di soggetti attivi nello spazio dell'**economia sociale e solidale** che, da marginale può assumere importanza primaria per fasce rilevanti della popolazione.

Le colonne portanti del progetto sono:

Coltura:

> formazione del "**Catasto solidale**" costituito dai terreni incolti e non la cui produzione è conferita al progetto. > creazione di una **piattaforma on line** degli orticoltori/produttori amatori aderenti.

> creazione del brand Let Eat Bi attribuito ai **prodotti** del progetto (prodotti agricoli e trasformati).

> attivazione a Cittadellarte di **luoghi di scambio**, baratto, mercato, centri per la trasformazione e distribuzione.

Cultura:

> avviamento dell' "**Accademia verde**" per l'attivazione di un programma formativo teorico e pratico per lo scambio e la produzione di saperi legati ai frutti della TERRA, con sede a Cittadellarte.

> realizzazione di installazioni e opere d'arte collegate ai luoghi e agli scopi del progetto finalizzata anche alla promozione di un circuito turistico culturale.

Convivialità:

> attivazione di **luoghi di aggregazione** (in primis la sede di Cittadellarte) intorno al cibo: ristorante, spazio eventi, caffè, basati sull'utilizzo dei prodotti derivanti dalla comunità di progetto.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà svolgere qualsiasi attività, eventualmente anche di tipo commerciale, finalizzata al raggiungimento del proprio scopo, nonché concedere avalli, fidejussioni, ipoteche e in generale garanzie reali e personali, purché nell'interesse dell'Associazione,

nonché consentire le conseguenti trascrizioni e annotamenti; l'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione dello scopo sociale, purché consentite dall'attuale e futura legislazione.

L'Associazione è apolitica, non legata ad alcuna confessione religiosa o a partiti politici e la sua attività dovrà essere unicamente rivolta agli scopi sopra descritti ed è amministrativamente e patrimonialmente autonoma.

Art.4 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo eventuale scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altro ente senza fine di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art.5 Patrimonio netto ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote sociali;
2. dall'utile derivante dalle attività e iniziative previste all'art.3;
3. contributi pubblici e privati;
4. sponsorizzazioni;
5. da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo circolante.

I versamenti effettuati dai soci per l'ammissione e per la quota d'iscrizione annuale sono a fondo perduto; tali versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato a tale titolo.

Art.6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo.

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le risultanze di scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza e analiticità le operazioni poste in essere e rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7 Associati

Sono associati le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti la cui domanda di ammissione venga accettata dal consiglio direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota di associazione annuale è obbligatoria per tutte le categorie di soci e potrà essere stabilita dal Consiglio Direttivo anche in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, nuclei familiari, società ed enti con la sola esclusione degli enti pubblici territoriali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione comporta, per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati.

L'ammissione ad associato dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di apposita domanda di ammissione. Il rifiuto dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo non può dar luogo ad alcun diritto di reclamo o di impugnativa.

L'associato cessa di far parte dell'Associazione:

per dimissioni, che dovranno essere presentate per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno; scaduto tale termine si rimarrà soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota annuale di associazione;

per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento delle quote sociali per più di un esercizio, fermo l'obbligo di pagamento delle quote scadute;

per esclusione deliberata dall'Assemblea in caso di comportamenti, da parte dell'associato, gravemente lesivi dell'immagine e degli interessi dell'Associazione e in caso di ripetuta mancanza di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Sono stabilite le seguenti categorie di soci:

- soci **fondatori**: sono coloro che partecipano all'atto costitutivo dell'Associazione;

- soci **partner**: sono coloro che, in qualche modo impegnati con la propria attività, nell'ambito della filiera agro-alimentare, condividono e mettono in pratica la filosofia del progetto, e possono utilizzare nell'ambito della propria attività la qualifica di Partner "Let Eat Bi", identificato dall'apposito marchio, sulla base di specifico accordo da stipularsi con l'Associazione.

- soci **ordinari**: sono tutti coloro che condividono lo scopo e le finalità dell'Associazione, partecipano attivamente alla vita associativa e versano la quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

- soci **sostenitori**: sono tutti coloro che condividono lo scopo e le finalità dell'Associazione e versano una quota associativa annuale di particolare rilievo determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Associazione; è l'organo sovrano dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria degli associati si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso.

Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o da due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria provvede:

ad approvare il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo;

a eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

a deliberare sull'esclusione dei soci per indegnità.

Per la valida costituzione dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati, in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

modifica dello statuto;

scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e devoluzione del patrimonio sociale ad altre associazioni o enti con finalità analoghe e comunque per pubblica utilità.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. In tutti i casi l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, vengono convocate mediante avviso personale da inviarsi per posta, telefax, telegramma, posta elettronica o mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

È ammessa la rappresentanza con delega ai soli soci, ma ogni socio non può riceverne più di tre.

Art.9 Gestione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che nomina un Segretario e constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a intervenire all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato sul Libro dei verbali.

AMMINISTRAZIONE

Art.10 Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri, nominati come segue:

n° 2 membri sono designati dalla Fondazione Pistoletto Onlus

gli altri membri, previa determinazione del numero complessivo, sono eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Il Consiglio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci persone fisiche o rappresentanti di soci non persone fisiche.

I Consiglieri eletti sono rieleggibili e cessano la loro carica per scadenza del termine o per dimissioni. Nel caso in cui un Consigliere cessi la carica prima della scadenza, esso può essere sostituito, mediante delibera del Consiglio stesso, con un altro che durerà in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Segretario e di Tesoriere sono cumulabili.

Il Consiglio, anno per anno, può stabilire un emolumento da corrispondere ai membri muniti di particolari incarichi, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro mandato.

Art.11 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, eventualmente a quello preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti e in caso di parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni verrà redatto un verbale su apposito libro a cura del Segretario.

Art.12 Competenze del Consiglio Direttivo

provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo statuto e dalle norme vigenti e non riservati tassativamente all'Assemblea;

predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio ed eventualmente quello di previsione;

provvede alla nomina, sospensione e revoca di tutto il personale dipendente dell'Associazione;

delibera di avvalersi di eventuali consulenze tecniche e ricerche esterne;

delibera l'ammontare della quota annuale di adesione degli associati;

delibera sull'eventuale ammissione di nuovi soci e loro qualificazione e sulle esclusioni per morosità.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio potrà delegare specifici poteri ad alcuni dei propri membri, salvo quelli riservati per legge al Consiglio stesso collegialmente.

Art.13 Presidente

Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente – o, in caso di impedimento, il Tesoriere – può operare sui depositi bancari e postali intestati all'Associazione con poteri che vengono stabiliti con delibere del Consiglio Direttivo.

Art.14 Segretario

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvederà a nominare, anche al di fuori dei propri membri, un segretario. Il segretario si occupa della redazione dei verbali delle riunioni, nonché della conservazione del carteggio e dell'archivio dell'Associazione in generale. Per la carica di segretario potrà essere stabilita una remunerazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.15 Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvederà a nominare, anche al di fuori dei propri membri, il tesoriere, la cui carica è cumulabile con quella di segretario. Il tesoriere è incaricato della gestione delle risorse finanziarie dell'Associazione, con poteri che vengono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo; egli è altresì incaricato della tenuta della contabilità e della formazione del rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo. Per la carica di tesoriere potrà essere stabilita una remunerazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.16 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati, la quale nomina uno o più liquidatori che procederanno alla devoluzione del patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe, e comunque per fini di pubblica utilità.

Art.17 Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione di questo Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti contraenti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Biella.

Art.18 Legge applicabile

Per ciò che non sia previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme contenute in materia di enti nel Libro I del Codice Civile.

1) *“Il Terzo Paradiso è la fusione tra il primo e il secondo paradiso. Il primo è il paradiso in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall'intelligenza umana attraverso un processo che ha raggiunto oggi proporzioni globalizzanti. Questo paradiso è fatto di bisogni artificiali, di prodotti artificiali, di comodità artificiali, di piaceri artificiali e di ogni altra forma di artificio. Si è formato un vero e proprio mondo artificiale che, con progressione esponenziale, ingenera, parallelamente agli effetti benefici, processi irreversibili di degrado a dimensione planetaria. Il pericolo di una tragica collisione tra la sfera naturale e quella artificiale è ormai annunciato in ogni modo.*

Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra, congiuntamente all'impegno di rifondare i comuni principi e comportamenti etici, in quanto da questi dipende l'effettiva riuscita di tale obiettivo.

Terzo Paradiso significa il passaggio ad un nuovo livello di civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza.

Il Terzo Paradiso è il nuovo mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità in questo frangente epocale.

Il Terzo Paradiso è raffigurato simbolicamente da una riconfigurazione del segno matematico dell'infinito. Con il “Nuovo Segno d'Infinito” si disegnano tre cerchi: i due cerchi opposti significano natura e artificio, quello centrale è la congiunzione dei due e rappresenta il grembo generativo del Terzo Paradiso.”

Il Terzo Paradiso, Marsilio, 2010, Michelangelo Pistoletto.